



STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2_18/03/2016

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Rapporti con gli Enti Locali

Art. 4 Sede, stemma, gonfalone e sigillo

Art. 5 Trasparenza

TITOLO II - RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 6 Funzioni

Art. 7 Assistenza e cooperazione con gli Enti locali

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 Organi di governo

Art. 9 Organismi di consultazione

Capo I - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 10 Ruolo e Funzioni

Art. 11 Atti

Art. 12 Dimissioni

Art. 13 Rimozione, decadenza, sospensione e decesso

Art. 14 Vicepresidente e Consiglieri delegati

Capo II - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15 Ruolo e composizione

Art. 16 Prima seduta

Art. 17 Competenze

Art. 18 Consiglieri provinciali

Art. 19 Diritti e doveri

Art. 20 Nomine – designazioni

Capo III - ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 21 L'Assemblea dei Sindaci

Art. 22 Funzioni e competenze

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 23 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

Art. 24 Segretario Generale

Art. 25 Segretario Generale Vicario

Art. 26 Direttore Generale

Art. 27 Dirigenti

Art. 28 Bilancio, Revisione e Controlli Interni

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 Disposizioni transitorie

Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. La Provincia di Cuneo è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e organizzativa il cui territorio coincide con quello dei Comuni che la costituiscono per legge.
2. Gode di autonomia finanziaria e impositiva nei limiti di legge. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza nonché gli introiti derivanti da attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Conformata la sua azione alla Costituzione italiana ed alle altre leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 1, comma 51 e seguenti, della legge 56 del 7/4/2014 ed al Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs 267 del 18/08/2000, in quanto compatibile.
4. Cura gli interessi e promuove lo sviluppo del territorio di riferimento.
5. Ispira la propria organizzazione ed attività ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e semplificazione.
6. Si rapporta con gli altri Enti dello Stato e con le Istituzioni Europee nonché con le autonomie locali dei Paesi membri confinanti secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2 Finalità

1. La Provincia orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli Enti Locali alle scelte politiche della comunità inerenti il territorio;
 - b. contribuire al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia dell'occupazione, alla tutela dell'ambiente ed alla equa distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - c. controllare i fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuovere pari opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, e all'integrazione come risorsa collettiva, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

- d. favorire le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale nei settori economici, sociali e culturali;
- e. riconoscere alle popolazioni delle zone montane pari dignità di accesso ai servizi e alle opportunità di occupazione e perseguire il superamento delle condizioni strutturali di marginalità socio-economica e di svantaggio naturale presenti nel territorio montano, nella consapevolezza del ruolo fondamentale della presenza umana per il presidio e la salvaguardia dell'equilibrio naturale;
- f. in considerazione della particolare collocazione geografica e delle tradizioni di interscambi culturali ed economici, promuovere iniziative e perseguire forme di collegamento e cooperazione con le aree contigue, con particolare riguardo all'area montana e transfrontaliera;
- g. perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
- h. promuovere la progressiva ottimizzazione delle procedure e degli adempimenti, il contenimento degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;

2. Valorizza le istanze culturali delle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

3. Ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

Art. 3 Rapporti con gli Enti Locali

1. La Provincia coordina la propria azione con i Comuni, singoli e associati, del suo territorio.

2. La Provincia, nel contesto degli ambiti omogenei territoriali (Cuneese, Langa-Roero, Monregalese-Cebano e Pianura-Valli del Viso) può promuovere assemblee consultive con i Sindaci per affrontare tematiche riconducibili ad una specifica zona.

3. Promuove proprie attività volte all'assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni o di altri Enti Locali, nonché iniziative indirizzate alla gestione associata di servizi, anche in collaborazione con altri Enti.

4. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni

Art. 4
Sede, stemma, gonfalone e sigillo

1. La sede degli organi provinciali è in Cuneo.
2. La Provincia ha un proprio stemma, un proprio gonfalone ed un sigillo
3. Lo stemma è inquartato: al primo fasciato d'argento e di rosso al capo di Savoia moderna, ed è per Cuneo; al secondo d'argento alla croce di rosso accantonata dalle lettere A, L, B, A in maiuscole romane di nero, ed è per Alba; al terzo di azzurro e di argento alla lettera S, formata da due delfini controguizzanti dell'uno nell'altro ed abbozzanti una palla dell'uno all'altro, ed è per Saluzzo; al quarto di rosso alla croce d'argento caricata in punta dalla montagna di tre vette, di verde, movente dalla punta ed è per Mondovì. Lo stemma è sormontato da una corona costituita da un cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.
4. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri Enti ed associazioni.

Art. 5
Trasparenza

1. La Provincia assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso attraverso il proprio sito istituzionale ed altri strumenti di pubblicità.

TITOLO II
RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 6
Funzioni

1. La Provincia, quale Ente di area vasta, esercita le proprie funzioni istituzionali ai sensi delle leggi vigenti. E' titolare di funzioni proprie, attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi.
2. Approva o aggiorna ad ogni rinnovo del Consiglio provinciale il piano strategico provinciale che costituisce elemento fondamentale per la programmazione dell'Ente, per la determinazione degli indirizzi generali e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative ed i servizi.

4. Promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia favorisce il più ampio confronto con gli organismi rappresentativi delle comunità e del territorio.

5. Può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe e con le Città metropolitane al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 7

Assistenza e cooperazione con gli Enti locali

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi.

2. Fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi. In particolare, può esercitare funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, di assistenza e coordinamento delle attività finalizzate all'accesso e all'utilizzo dei fondi europei per progetti comunitari.

3. Può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

4. Promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organi di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti competenti per materia individuate dalla legge.

5. D'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 8 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 9 Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia apposite Conferenze e Tavoli di lavoro, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Capo I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 10 Ruolo e Funzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e si insedia al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Predisporre e sottoporre al Consiglio provinciale per la presa d'atto il Programma di Governo, contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro novanta giorni dalla proclamazione. Nello stesso, redatto in forma coordinata con gli strumenti programmatici e finanziari dell'Ente, sono indicate le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la sua realizzazione.

A seguito del rinnovo del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto.

4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

5. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute;
- b. coordina l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'Ente;

- c. approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio provinciale;
- d. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- e. rappresenta l'Ente in giudizio;
- f. propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- g. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- h. approva le convenzioni tra Enti, fatte salve quelle di competenza consiliare;
- i. stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati che non siano esclusivamente gestionali per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- j. può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e le relative deleghe, nonché le collaborazioni esterne, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, ove ritenuto opportuno, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- k. esercita tutte le funzioni politico-amministrative non espressamente attribuite dalla legge o dal presente statuto agli altri organi politici o tecnici.

6. Il Presidente della Provincia può sottoporre al Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza. Su tali atti il Consiglio si esprime con un parere non vincolante.

7. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, fatte salve le espresse diverse disposizioni del presente statuto.

Art. 11 **Atti**

1. Le decisioni del Presidente sono adottate con decreto immediatamente eseguibile, previa acquisizione dei pareri prescritti dalla legge.

2. Il decreto che non sia mero atto di indirizzo o di alta amministrazione, è adottato sulla base di una proposta formulata dal responsabile del procedimento.

3. Su ogni proposta di decreto di cui al comma 2 deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

5. I decreti di cui al comma 2 sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla loro adozione.

Art. 12 Dimissioni

1. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio provinciale, nel corso dei quali il Presidente può assumere solo provvedimenti indifferibili ed urgenti o di ordinaria amministrazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto l'avvenuta presentazione delle dimissioni del Presidente e l'eventuale ritiro delle stesse.

Art. 13 Rimozione, decadenza, sospensione e decesso

1. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che indice le elezioni per la nomina del nuovo Presidente nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 14 Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente tra i Consiglieri provinciali e attribuire deleghe per materia ai medesimi, dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o di vacanza della carica per i motivi di cui ai precedenti artt. 12 e 13 e decade dalle funzioni alla scadenza del proprio mandato di Consigliere provinciale, o quando la sua nomina sia revocata dal Presidente ovvero contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali possono partecipare, quando invitati dal Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Generale della Provincia, i Dirigenti, i Responsabili dei servizi interessati ed altri soggetti, tenuti all'obbligo della riservatezza.

4. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nell'ambito delle deleghe ricevute, e approfondiscono le singole problematiche, relazionando in merito al Presidente o al Consiglio provinciale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

5. I Consiglieri non possono impegnare l'Amministrazione, salvo che abbiano ricevuto mandato del Presidente sul singolo affare.

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15 Ruolo e composizione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione dei programmi dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica, attraverso specifiche deliberazioni programmatiche.
2. Il Consiglio, eletto dai sindaci e dai Consiglieri comunali della provincia, è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere provinciale più anziano d'età.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio.

Art. 16 Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e ne dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo agli adempimenti conseguenti.
3. I Consiglieri Provinciali sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 17 Competenze

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, conformandosi ai principi ad alle procedure indicate nello Statuto e nelle norme regolamentari.
2. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
 - a) approvare la proposta di Statuto dell'Ente, nonché le sue successive modificazioni, da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;

- b) adottare gli schemi di bilancio, annuale e pluriennale, e relativi allegati, e di rendiconto di gestione proposti dal Presidente da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci e successivamente approvarli in via definitiva;
- c) approvare le variazioni di bilancio, i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e del suo assestamento, lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché ogni altro provvedimento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e le relative modifiche;
- d) approvare acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione;
- e) prendere atto del piano di governo predisposto dal Presidente;
- f) proporre ed approvare l'eventuale costituzione di zone omogenee, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
- g) approvare regolamenti, fatti salvi quelli di competenza del Presidente e dell'Assemblea;
- h) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) approvare le convenzioni tra i Comuni e la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- l) approvare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- m) esaminare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente.

3. Spetta inoltre al Consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione. Sono esclusi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Segretario ovvero della dirigenza.

4. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto dal provvedimento decaduto.

Art. 18 **Consiglieri provinciali**

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, rese in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, sono presentate personalmente al Segretario generale o autenticate nella firma e presentate da persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e

sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede, ove possibile, alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni, con deliberazioni separate secondo l'ordine di acquisizione a protocollo.

Art. 19 Diritti e doveri

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:

- a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno;
- c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta dal Presidente o da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

Art. 20 Nomine – designazioni

1. Il Consiglio provinciale, con apposito regolamento, stabilisce gli indirizzi ed i criteri sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, al Presidente della Provincia e al Consiglio, ove dallo stesso richiesto, in merito alla attività compiuta.

3. Nelle nomine e nelle designazioni sono assicurate, di norma, le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Capo III
ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 21
L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale con poteri propositivi, consultivi e di controllo. È composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, che possono delegare a rappresentarli Consiglieri o Assessori del Comune di appartenenza.

1 bis. I Sindaci dei Comuni costituiti in Unioni riconosciute possono inoltre delegare il Presidente dell'Unione.

2. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.

3. Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, i pareri espressi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

4. In sede di prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione interessata.

4 bis. In sede di seconda convocazione la seduta è valida se è presente un quarto dei Comuni (63) che rappresenti un terzo della popolazione residente.

4 ter. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste dalla normativa vigente.

5. Il funzionamento dell'Assemblea è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto.

Art. 22
Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

2. Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione dell'Ente proposti dal Consiglio provinciale con la medesima maggioranza di cui al comma precedente.

3. Su proposta del Consiglio l'Assemblea esprime il proprio parere in ordine alla costituzione di zone omogenee per la definitiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi inviando al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

4. In seno all'Assemblea può essere istituita la Commissione di Garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale scelto in via prioritaria tra quelli di opposizione, con compiti di tutela dell'istituzione provinciale e funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e della trasparenza. La Commissione può audire il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, i dirigenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di valutazione dell'Ente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 23

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. L'articolazione della struttura organizzativa della Provincia è disciplinata secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dal Presidente sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio provinciale, ed è aggiornata in caso di diverse competenze dell'Ente e di mutate esigenze gestionali.

2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità, del benessere organizzativo e del rispetto delle relazioni sindacali.

3. In sede di programmazione del fabbisogno di personale possono essere individuate forme di utilizzo del lavoro flessibile, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 24

Segretario Generale

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa agli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, roga i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente.

Art. 25

Segretario Generale Vicario

1. Il Segretario Generale Vicario coadiuva il Segretario e lo sostituisce, a tutti gli effetti, nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. I requisiti e le modalità di accesso sono stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 26

Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare il Direttore Generale, dandone informazione al Consiglio provinciale, attribuendo l'incarico secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente e comunicato al Consiglio provinciale. Il Direttore Generale coordina l'attività dei dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e degli strumenti di programmazione dell'Ente.

Art. 27

Dirigenti

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e degli strumenti di programmazione dell'Ente.

3. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, per gli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 28

Bilancio, Revisione e Controlli Interni

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia nonché i controlli interni sugli atti, sull'attività amministrativa e finanziaria dell'Ente sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti interni.

2. La Provincia si dota di propri organi di revisione e di valutazione, la cui composizione, durata e funzioni sono disciplinate da specifiche norme legislative e regolamentari.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Disposizioni transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari adottate in precedenza in quanto compatibili con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Statuto.
2. In sede di prima applicazione il termine previsto dall'art. 10 comma 3 è fissato in sessanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell'Ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di Enti locali.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato, nelle forme di legge, sul sito internet della Provincia ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione.